



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009097 - 06/09/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 6 SET. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Tivoli
Via Palatina, 19
00019 TIVOLI

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 248/2011_Tirocinio

In relazione al quesito formulato in data 21 luglio 2011 con il quale si domanda se la morte del *dominus* può considerarsi motivo valido di sospensione del tirocinio e come deve essere attestata la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del tirocinio in mancanza del visto del *dominus* deceduto, si osserva quanto segue.

L'unica ipotesi di sospensione del tirocinio correlata alle vicende del *dominus* è quella che dovesse realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari a questo inflitte (articolo 8, comma 3, D.M. 7 agosto 2009, n. 143). Ne consegue che nel caso di morte del *dominus* il tirocinante dovrà necessariamente trovare, entro un tempo ragionevole, un altro professionista presso il quale proseguire il tirocinio, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ordine in quanto - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. citato - "*I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che ... intendono svolgere il tirocinio professionale.*"

In questo senso si può dire che si determina di fatto una sospensione del tirocinio la quale però potrà protrarsi solo per il tempo strettamente necessario a trovare un altro *dominus*.

Quanto all'attestazione della veridicità delle indicazioni contenute nel libretto il tirocinante potrà fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione